

Regolamento per il riconoscimento di compensi professionali spettanti agli Avvocati interni della Fondazione Universitaria dell'Università di Salerno

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo status degli Avvocati in servizio presso l'Ufficio Legale della Fondazione Universitaria dell'Università di Salerno (di seguito "Fondazione"), iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente (d'ora innanzi "Ordine") nonché i presupposti, la quantificazione ed i criteri di riparto dei compensi professionali agli stessi spettanti per l'attività di rappresentanza processuale svolta nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 2 - Normativa

Il presente Regolamento è adottato in attuazione della disciplina professionale vigente, dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, convertito nella Legge 22.01.1934 n. 36, dell'art. 1 della Legge 3.8.1949, n. 536, della Legge 7.11.1957, n. 1051, dell'art. 23 della Legge n. 247/2012, dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 114/2014, nonché del D.M. 10.03.2014, n. 55 e ss.mm.ii..

Art. 3 - Status giuridico degli Avvocati interni della Fondazione

1. Gli Avvocati interni della Fondazione (di seguito "Avvocati") rivestono il duplice stato di dipendenti della Fondazione e di professionisti iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo del competente Ordine.

Essi, pertanto, sono soggetti sia alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dipendente sia, in quanto Avvocati, alla disciplina sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, convertito in Legge 22.01.1934 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

2. Lo status di Avvocato di Fondazione si consegue, previa comunicazione del Direttore della Fondazione (di seguito "Direttore") che va trasmesso all'Ordine, al fine della autorizzazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo con la decorrenza ivi stabilita.

3. Lo status di Avvocato di Fondazione può cessare con provvedimento del Direttore, in ragione di una delle seguenti cause:

- a) mobilità, collocamento in aspettativa oppure per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova;
- b) trasferimento ad altro Ufficio per motivi disciplinari;
- c) cancellazione dall'Elenco Speciale disposta dal competente Ordine per sopravvenuta perdita dei requisiti di legge.

4. Nei casi indicati alle lettere a) e b) del comma precedente il Direttore lo comunica all'Ordine per la cancellazione dall'Elenco Speciale. Nel caso di cui alla lettera c) il Direttore comunica all'Avvocato la perdita dello status di Avvocato della Fondazione consequenzialmente a quanto disposto dall'Ordine.

Art. 4 - Funzioni degli Avvocati interni di Fondazione

1. Gli Avvocati svolgono le seguenti funzioni:

- Attività contenziosa: nell'ambito di detta attività gli Avvocati provvedono alla tutela dei diritti e degli interessi della Fondazione, attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa della Fondazione stessa, sia in sede giudiziale dinanzi a tutte le Magistrature di ogni ordine e grado nonché ad eventuali collegi arbitrali, che in sede stragiudiziale;

- Attività consultiva: viene prestata dagli Avvocati in favore degli Uffici e degli Organi della Fondazione per particolari e/o complesse questioni giuridico-legali.

2. Gli Avvocati svolgono la loro attività in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto della professionalità e della dignità delle funzioni assegnate, nonché del codice deontologico professionale.

3. La rappresentanza attiva e passiva in giudizio compete al Presidente in qualità di legale rappresentante della Fondazione. Il Presidente, con procura alle liti, conferisce l'incarico di difesa agli Avvocati affinché gli stessi rappresentino e difendano la Fondazione.

4. Gli Avvocati possono essere affiancati o supportati nelle precitate attività anche da legali del libero foro ed in tal caso il conferimento di patrocinio legale a legali del libero foro è disposto dal Presidente con specifico incarico a cui seguirà, in caso di accettazione, la procura alle liti.

Art. 5 - Oneri connessi all'iscrizione all'Albo - Copertura assicurativa e iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati

1. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni degli Avvocati nonché dell'obbligo di copertura assicurativa previsto dall'art.12 e ss. della Legge professionale (L.247/12), la Fondazione garantisce agli Avvocati la copertura assicurativa per l'attività professionale svolta dal dipendente in favore della Fondazione, con oneri a carico di quest'ultima.

2. Gli oneri relativi all'iscrizione degli Avvocati all'Elenco speciale annesso all'Albo del competente Ordine, nonché le spese relative al mantenimento della stessa posizione, sono a carico della Fondazione.

Art. 6 - Compensi professionali

1. La quota relativa alle spese, liquidate con provvedimento giudiziale o lodo arbitrale, sarà versata integralmente in favore della Fondazione e sarà introitata al Bilancio della stessa Fondazione.

2. Nei giudizi patrocinati dagli Avvocati spettano gli onorari e le competenze professionali quando tali giudizi siano definiti con provvedimenti favorevoli alla Fondazione. Sono provvedimenti favorevoli: i provvedimenti giurisdizionali, le mediazioni, le conciliazioni giudiziali e i lodi arbitrali nei quali la controparte sia soccombente o abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, nonché i provvedimenti che dichiarino il difetto di giurisdizione o di competenza o l'estromissione della Fondazione dal giudizio, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda di controparte, l'estinzione del giudizio, la perenzione, l'estinzione per inattività della parte avversaria, il difetto di legittimazione ad agire della controparte, la carenza di interesse della

controparte ed altre formule analoghe e, in generale, tutti quei provvedimenti giudiziali o stragiudiziali che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole alla Fondazione.

3. In caso di onorari e competenze professionali liquidate con provvedimento giudiziale o lodo arbitrale, i compensi professionali sono percepiti dagli Avvocati nella misura determinata dal giudice o dall'arbitro e corrisposti dalla Fondazione successivamente al recupero degli stessi a cura degli Avvocati.

4. In caso di onorari e competenze professionali non liquidate con provvedimento giudiziale o lodo arbitrale ma consequenziale ad uno dei sopracitati provvedimenti favorevoli o in caso di transazione, giudiziale o stragiudiziale, i compensi professionali sono percepiti dagli Avvocati secondo i parametri normativi di cui all'art. 13, co. 6, della legge n. 247/2012 (allo stato D.M. n. 55 del 10.03.2014) e corrisposti con l'applicazione dei minimi tariffari.

5. I compensi professionali spettanti agli Avvocati nei casi di pronunce giurisdizionali o atti stragiudiziali con compensazione integrale delle spese tra le parti sono determinati con i parametri normativi di cui all'art. 13, co. 6, della legge n. 247/2012 (allo stato D.M. n. 55 del 10.03.2014) e corrisposti, con l'applicazione dei minimi tariffari, previa riduzione di una quota complessiva del 50%.

6. Quando si tratti di compensazione parziale, oltre la quota degli onorari riscossi nei confronti del soccombente, la Fondazione corrisponderà la metà della quota di onorari e competenze sulle quali è avvenuta la compensazione.

7. Nei giudizi di cui ai precedenti commi, nonché in tutte le ipotesi di soluzione transattiva, giudiziale e stragiudiziale, della controversia, in assenza di specifica previsione in ordine alle competenze legali, gli Avvocati producono alla Fondazione apposito prospetto di liquidazione delle competenze ed onorari. Nel prospetto non dovranno essere incluse le voci o le fasi tariffarie che non corrispondano ad attività oggettivamente e concretamente espletata.

8. Gli onorari e le competenze professionali di cui al presente articolo vengono ripartiti in parti uguali tra gli Avvocati ai quali sia stato conferito il mandato difensivo, con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 7 - Modalità di corresponsione dei compensi professionali

1. Gli Avvocati, ai fini dell'erogazione dei compensi professionali, predispongono apposita domanda di liquidazione debitamente sottoscritta in cui riportano sinteticamente gli elementi identificativi della controversia, i conseguenti atti di definizione favorevoli alla Fondazione e l'esatto importo dovuto a ciascun Avvocato secondo i criteri sopra riportati.

2. I compensi professionali saranno liquidati nei successivi 30 giorni a seguito di autorizzazione da parte del Presidente o del Direttore.

Art. 8 - Disposizioni fiscali

1. compensi professionali, in quanto corrisposti in costanza di rapporto di lavoro subordinato, hanno natura retributiva e sono assoggettati alle ritenute di legge previste per quelle dei redditi assimilabili a lavoro dipendente.

2. Le somme, finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti, sono comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro; pertanto i suddetti compensi sono da considerarsi al lordo dei suddetti oneri salvo diversa disposizione normativa.

3. L'IRAP rimane integralmente a carico del datore di lavoro, in ragione del fatto che i lavoratori dipendenti, non sono soggetti passivi ai fini IRAP; pertanto i suddetti compensi professionali sono da considerarsi al netto dell'IRAP che graverà sulla parte datoriale.

Art. 9 - Norme transitorie e finali

1. Lo status di Avvocato si intende rivestito dagli Avvocati che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, risultano già iscritti in detto Elenco Speciale annesso all'Albo del competente Ordine.

2. I compensi dovuti agli Avvocati, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, saranno ripartiti, secondo i criteri riportati nei precedenti articoli, tra gli Avvocati che risultano iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo del competente Ordine cui è stato conferito il mandato difensivo.

3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alla normativa professionale vigente in materia, in quanto compatibile.

4. Le disposizioni del presente Regolamento rimarranno soggette agli eventuali aggiornamenti dettati dall'emanazione, in materia, di future disposizioni normative e contrattuali.

5. Il presente regolamento entra in vigore a decorre dal giorno successivo alla sua approvazione ad opera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Unisa del 25/07/2022